



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Testo coordinato con le seguenti modifiche:

- Atto di costituzione dell'Associazione, redatto dal Notaio Giannotti Dott. Claudio di Modena, con repertorio n.3058, raccolta n.2163, registrato a Modena il 21/07/1986 al n.5029 - Atti Pubblici;
- Atto di variazione statutaria approvata nella seduta dell'Assemblea riunitasi in data 27/11/1998, redatto dal Notaio Vellani Dott. Guido di Cavezzo, repertorio n. 8263, raccolta n. 3259, registrato a Modena il 15/12/1998 al n.983 - Atti Pubblici;
- Atto di variazione statutaria approvata nella seduta dell'Assemblea riunitasi in data 01/12/2010, redatto dal Notaio Smeraldi Dott. Mauro di Vignola (MO), repertorio n.101705, raccolta n.39291, registrato a Modena il 03/12/2010 al n.16845 - Atti Pubblici;
- Atto di variazione statutaria approvata nella seduta dell'Assemblea riunitasi in data 01/10/2013 redatto dal Notaio Marone Dott.ssa Francesca di Pavullo nel Frignano (MO) repertorio n.3084, raccolta n.1592, registrato a Modena il 22/10/2013 al n.12787 sere 1T.

INDICE:

DENOMINAZIONE	2
SEDE	2
DURATA	2
SCOPO ED OGGETTO DELL' ASSOCIAZIONE	2
SOCI FONDATAI, ASSOCIATI E SOCI ONORARI	3
AMMINISTRAZIONE	4
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	5
ASSEMBLEE.....	6
PAGAMENTO QUOTE	7
ELEZIONI	7
ESERCIZI FINANZIARI E PATRIMONIO	8
RECESSO – ESCLUSIONE - MORTE.....	8
SCIoglimento	9
DIRITTO DI ACCESSO	9
CONTROVERSIE	9
FORO COMPETENTE	9
CLAUSOLA RESIDUALE.....	10

DENOMINAZIONE

Art. 1 – Con atto pubblico a ministero Notaio Giannotti di Modena (rep. n. 3058, racc. n. 2163, reg. a Modena il 21/7/1986 al n. 5029 Atti Pubbl.) è stata costituita l'Associazione volontaria, senza fini di lucro, denominata:

“ASSOCIAZIONE GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI DELLA PROVINCIA DI MODENA” (d'ora in poi anche **“Associazione”**).

Per semplificazione potrà anche essere identificata come **“Associazione Geometri di Modena”**.

L'Associazione Geometri di Modena aderisce alla carta etica delle Professioni.

SEDE

Art. 2 – Essa ha sede in Modena, attualmente presso il Collegio Geometri della Provincia di Modena, Via Scaglia Est n. 144, con facoltà di trasferimento ad altra sede idonea nella Provincia di Modena.

L'eventuale trasferimento della sede sarà comunicato ai competenti uffici fiscali, previdenziali e di categoria, senza che si renda necessaria una modifica del presente Atto. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione con apposita delibera può istituire uffici, recapiti, sedi secondarie.

Presso la sede principale sono conservate le raccolte degli Atti, l'archivio e sono tenuti i libri contabili ed i registri. Ovvero, resterà presso la sede principale apposita documentazione comprovante la tenuta dei documenti fiscali in altra sede.

DURATA

Art. 3 – La durata dell'Associazione viene fissata fino alla scadenza del 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4 – Detto termine potrà essere prorogato, in difetto dello scioglimento anticipato, con deliberazione dell'assemblea degli *associati* (Art. 43).

SCOPO ED OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 – L'Associazione si propone di tutelare, promuovere, sviluppare ed aggiornare la libera professione di geometra in tutti i modi e le forme consentite dalla legislazione vigente e futura, ad integrazione dell'operato del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena anche tramite rapporti collaborativi, che potranno svilupparsi con le modalità più idonee al raggiungimento dello scopo, con altri Ordini, Collegi, Società, Organismi Enti e Associazioni.

L'Associazione può collaborare con altre Associazioni di Liberi Professionisti di diverse discipline ed aderire ad organismi, Enti a livello Provinciale, Regionale, Nazionale aventi analoghe finalità.

L'Associazione può attuare i propri intenti promuovendo tutte le iniziative utili, quali la predisposizione di studi e di ricerche, il patrocinio e l'organizzazione di incontri e convegni in ordine ai temi, a problematiche ed argomenti connessi all'esercizio dell'attività professionale di geometra, ivi comprese le azioni legali che si rendessero necessarie per la tutela della categoria.

Particolare riguardo verrà dato a quelle materie emergenti, di attualità e di aggiornamento culturale che attengono alle più urgenti problematiche della professione.

L'Associazione può perseguire l'accreditamento dei corsi presso il Consiglio Nazionale Geometri o presso altro specifico Ente riconosciuto dalla normativa vigente, che ritenga opportuno programmare per il rilascio dei crediti formativi.

L'Associazione può costituire, un Ente di Formazione avvalendosi anche di convenzioni con altre Società, Enti appositamente dedicati Associazioni, Corporazioni, accreditate presso gli Enti preposti, al fine di poter effettuare corsi, anche al di fuori delle proprie sedi, rivolti sia a Geometri sia ad altre categorie e rilasciare i relativi crediti formativi.

L'Associazione può stipulare convenzioni anche con soggetti privati in genere.

Art. 6 – L’Associazione può fornire agli iscritti prestazioni e servizi quali, in via esemplificativa e non limitativa: la predisposizione di studi e trattati su argomenti specifici o di comune interesse; l’organizzazione e la gestione di seminari, convegni, corsi di formazione professionale; la diffusione periodica di circolari e pubblicazioni; la promulgazione di concorsi d’idee, viaggi studio, visite guidate.

Per le proprie attività e servizi l’Associazione si avvale dell’attività dei propri associati e può avvalersi, oltre che del Comitato Scientifico di cui al successivo Art. 20 (venti), anche di studiosi e consulenti esterni. In relazione al carattere interdisciplinare dei temi e degli argomenti che saranno oggetto di studio e di divulgazione, l’Associazione può avvalersi della collaborazione di professionisti iscritti in altri Albi ed Ordini professionali.

L’Associazione può compiere ogni altra operazione necessaria o utile al fine del conseguimento dello scopo associativo sopra indicato, come pure per la tutela e il prestigio della figura del Geometra Libero Professionista.

Le attività dell’Associazione potranno essere anche rivolte ai non iscritti all’Associazione e ad altre categorie purché esse rispondano all’interesse degli associati.

SOCI FONDATORI, ASSOCIATI E SOCI ONORARI

Art. 7 – Sono considerati *soci fondatori* coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo originario.

Art. 8 – Conseguono di diritto la qualità di *associati* tutti i Geometri o Geometri Laureati che, risultando iscritti all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Modena ed alla Cassa Italiana Geometri, presentino domanda di ammissione per iscritto in carta semplice al Consiglio Direttivo dell’Associazione, documentino che la propria attività principale è quella di Geometra Libero Professionista e versino la quota associativa. Eventuali rifiuti di ammissione, dovranno essere motivati per iscritto.

L’ammissione ad associato sarà subordinata all’accertamento, da parte del Consiglio Direttivo, dei requisiti sopra menzionati.

I soci onorari sono persone anche non esercenti la professione, ma che per meriti ed abnegazione fanno risaltare la figura del Geometra: tale figura non ricopre la qualità di associato.

Art. 9 – I geometri che intendono ottenere l’ammissione devono versare la quota fissa di iscrizione ed il contributo associativo iniziale allegando i pagamenti alla domanda: detti pagamenti non sono rimborsabili salvo rifiuto dell’iscrizione.

Art. 10 – Tutti gli *associati* sono tenuti a pagare ogni anno la quota associativa, nei modi, tempi e forme deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Ogni associato, in regola con il pagamento annuale della quota associativa, può fruire dei servizi offerti dall’Associazione e può partecipare attivamente alla vita ed alle iniziative della stessa.

Art. 12 – Gli associati che rappresentino almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli iscritti, possono richiedere all’Associazione di promuovere studi, analisi ed azioni legali su temi di interesse comune. E’ facoltà del Consiglio di convocare l’Assemblea per richiedere un contributo integrativo agli associati finalizzato alle iniziative richieste.

Art. 13 – Gli *associati* hanno l’obbligo di essere in ogni circostanza, fedeli ai principi informatori dell’Associazione e di sostenerne volontariamente l’attività ed il funzionamento mediante il versamento annuale dei contributi di cui all’Art. 10 (dieci).

Gli associati che non versino il contributo associativo annuale o quant’altro per oltre un anno perdono la qualità di associato. Tale circostanza dovrà essere deliberata dal Consiglio.

In tutti i casi il Consiglio può svolgere direttamente od indirettamente azioni di recupero dei crediti nei modi consentiti dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 14 – L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di n. 11 membri, dieci scelti tra gli associati, ed uno che è di diritto il Presidente in carica del Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena, salvo quanto previsto al successivo Art. 24 (ventiquattro).

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Tutte le modifiche, integrazioni o variazioni del presente comma, non modificano la durata del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 15 – In caso di dimissioni o di decesso, oppure di espulsione di un consigliere nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, provvede alla sua sostituzione nominando colui che, nell'ultima assemblea, ha ottenuto fra i non eletti il maggior numero di voti, convalidando la nomina dell'eletto.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Per perseguire gli scopi di cui all'Art. 5, il consiglio nomina i componenti dei gruppi di lavoro o degli Amministratori e/o Rappresentanti scelti tra gli associati o in seno allo stesso consiglio. A tal fine potrà redigere eventuali Atti e/o Regolamenti necessari per il raggiungimento dello scopo.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere o da almeno due Consiglieri, e, in ogni caso, almeno due volte all'anno, una delle quali per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare della tassa di iscrizione, del contributo associativo annuale.

Le convocazioni sono disposte dal Presidente, presso la sede dell'Associazione o altrove in Italia, mediante lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione tramite posta o fax o con avviso consegnato a mano o posta elettronica certificata (PEC) e, nei casi di urgenza, con telegramma o con avviso consegnato a mano o posta elettronica certificata (PEC), almeno un giorno prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano tra i presenti.

Art. 18 – Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i Revisori dei Conti su invito del Presidente o del Tesoriere, senza diritto di voto e senza rilevanza ai fini della costituzione della maggioranza.

Possono essere invitate alle riunioni persone esterne al Consiglio Direttivo, quali, in via esemplificativa e non limitativa, consulenti in genere, Comitato Scientifico, gestori dell'Ente di Formazione o di altro organismo gestito direttamente o indirettamente dall'Associazione.

Art. 19 – Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale dal Segretario o da persona di sua fiducia o da personale dipendente. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, per la rappresentanza processuale, senza limitazioni, salvo quanto per legge o per statuto è riservato alla competenza dell'Assemblea. Esso può direttamente procedere alla scelta dei dipendenti e degli impiegati ed alla loro assunzione, determinandone la retribuzione così come il licenziamento. Il Consiglio può inoltre redigere un regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione, nel rispetto di tutti i principi dettati dallo Statuto vigente, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre la possibilità di nominare un Comitato Scientifico e la redazione di uno specifico regolamento, da approvarsi in sede di Consiglio che, in osservanza degli eventuali indirizzi dell'assemblea e delle direttive del Consiglio stesso, sarà finalizzato alla promozione degli studi e delle ricerche, alla preparazione dei trattati e delle pubblicazioni, alla redazione di eventuali circolari di aggiornamento ed alla predisposizione di ogni altra iniziativa atta al raggiungimento delle finalità associative, quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, i corsi di formazione professionale (o anche quant'altro previsto all'art. 6).

Art. 21 – L'esercizio dell'attività del Consiglio Direttivo e dei suoi membri e del Collegio dei Revisori dei Conti, come quella per i gestori dell'Ente di Formazione o Società o di altro organismo anche parzialmente gestito dall'Associazione, ed anche del Comitato Scientifico, dovrà essere assicurata da compagnia di Assicurazioni di primaria importanza scelta dal Consiglio a maggioranza. Tale polizza dovrà prevedere che i predetti soggetti siano manlevati e tenuti indenni da responsabilità civile e, per quanto possibile, penale, con esclusione di qualsiasi rivalsa per le attività attinenti a tali loro funzioni. Il costo di tale polizza sarà a carico dell'Associazione.

Art. 22 - Compete inoltre al Consiglio Direttivo:

1. redigere i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre alla approvazione della assemblea;
2. deliberare la convocazione dell'assemblea almeno una volta all'anno, 60 gg. dalla fine di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
3. proporre all'assemblea le modifiche dello statuto che riterrà opportune, in modo che questa possa discuterne e deliberare al riguardo;
4. dirigere e svolgere tutte le attività necessarie o utili, seguendo gli eventuali indirizzi dell'assemblea, a perseguire le finalità dell'associazione;
5. fissare la quota annuale d'iscrizione ed i contributi associativi per il successivo esercizio;
6. prendere atto delle iscrizioni e delle cancellazioni degli iscritti, anche in base a quanto contenuto nel successivo Art. 42;
7. nominare eventuali soci onorari, nei modi che riterrà opportuno;
8. gestire l'Ente di Formazione ed ogni altro Ente, Società, Comitato od organismo di cui all'Art. 16, nei modi che riterrà opportuno e che disciplinerà con appositi regolamenti;
9. deliberare su ogni questione che la legge o il presente statuto non riservino alla competenza di altri organi.

Art. 23 – Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. Al medesimo è riservata la firma sociale.

Art. 24 – Il Presidente pro-tempore del Collegio dei Geometri della Provincia di Modena è membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione Geometri Liberi Professionisti della Provincia di Modena, e fa parte del numero dei componenti previsti dall'Art. 14 (quattordici) comma 1.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25 – La gestione, l'amministrazione e la contabilità dell'Associazione sono controllate da un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti dall'assemblea, scelti tra gli associati.

I Revisori dei Conti restano in carica fino al decadere del Consiglio Direttivo dell'Associazione e sono rieleggibili. Non possono essere eletti tra i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Restano comunque in carica fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di mandato e decadono automaticamente al momento delle nuove nomine.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti nominano al loro interno il Presidente. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio Direttivo.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e redigere una relazione relativa ai bilanci consuntivi annuali.

I Revisori dei Conti hanno facoltà in qualsiasi momento anche individualmente, di accertare la consistenza di cassa; di verificare l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e di effettuare atti di ispezione e di controllo.

Nel caso in cui l'Associazione persegua quanto contenuto all'Art. 5 e necessiti di modalità contabili diverse, il Consiglio si adeguerà alle norme di legge vigenti in materia. In sostituzione dei Revisori di cui sopra, sarà nominato un unico membro effettivo, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

ASSEMBLEE

Art. 26 – Gli *associati* sono convocati dal Consiglio Direttivo in assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun *associato* dell'avviso di convocazione inviata nelle forme di seguito riportate almeno 15 giorni prima della data di adunanza, e con affissione nello stesso termine dell'avviso nei locali, sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti da trattare, e può essere inviato per posta, telegramma, fax e posta elettronica certificata (PEC). L'assemblea in seconda convocazione potrà tenersi anche nello stesso giorno della prima, ma ad ora successiva.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo su domanda motivata firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli *associati*, a norma dell'Art. 20 (venti) del Codice Civile, o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione, purché nella Provincia di Modena.

Art. 27 – Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli *associati* in regola col pagamento del contributo associativo annuale.

Gli *associati* possono farsi rappresentare nell'assemblea delegando per iscritto un altro *associato* a partecipare all'assemblea.

Ogni *associato*, compresi gli amministratori in carica, sia del Consiglio Direttivo che del Collegio dei Revisori dei Conti, può ricevere un numero massimo di cinque deleghe.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti nel caso di deliberazioni di approvazione di bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate agli atti dell'Associazione.

Sono ritenute valide le deleghe in originale od inviate per posta, telegramma, fax e posta elettronica certificata (PEC), sia al diretto interessato che direttamente presso la sede principale dell'Associazione.

Art. 28 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, e, in sua assenza, dal Vice Presidente; e, in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano in carica.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento degli *associati* in assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 29 – Le Assemblee in prima e seconda convocazione sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art. 21 (ventuno) – Primo comma – Codice Civile, anche nello stesso giorno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori (componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti) non hanno diritto di voto.

Art. 30 – Per le modifiche allo Statuto dell'Associazione è necessaria la costituzione della maggioranza per la prima convocazione dell'assemblea anche tramite delega degli associati iscritti, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione il quorum previsto viene abbassato ad un terzo degli associati iscritti arrotondato per eccesso all'unità superiore anche tramite delega degli associati iscritti, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deleghe potranno essere possedute anche dagli amministratori in carica, sia del Consiglio Direttivo che del Collegio dei Revisori dei Conti, purché le modifiche non riguardino il caso di deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

L'atto di modifica o rettifica allo statuto dovrà essere redatto da Notaio od altro Pubblico Ufficiale con analoghi requisiti, e firmato in calce dal Presidente e dal Segretario in carica.

Art. 31 – L'Associazione è autorizzata da ogni singolo *associato* ad incassare le quote associative annuali e i corrispettivi specifici previsti dal precedente Art. 12 (dodici), anche con addebito nella rispettiva cartella esattoriale, RID o MAV od altra forma prevista per legge: per le sole nuove iscrizioni tale consenso sarà formalizzato all'atto della domanda di adesione.

Art. 32 – L'Assemblea delibera sul Bilancio Consuntivo e Preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sul rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per ragione dell'ufficio e sul loro eventuale compenso, sulla nomina dei Revisori dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello Statuto e su quant'altro demandato alla sua competenza per legge o per statuto.

PAGAMENTO QUOTE

Art. 33 – Il pagamento delle quote relative ad eventuali prestazioni, servizi, corsi, convegni, viaggi studio, seminari, e quant'altro previsto a pagamento, potrà avvenire in contanti od assegni presso la sede, o tramite transazioni bancarie on line, tipo bonifici, o comunque come indicato e nei tempi previsti nei vari casi.

ELEZIONI

Art. 34 – Gli *associati* sono convocati dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità per le assemblee (Art. 26 - ventisei).

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione, purché nella Provincia di Modena.

Art. 35 – Hanno diritto di intervenire all'assemblea ed alle votazioni tutti gli *associati* in regola col pagamento del contributo associativo annuale.

Gli *associati* possono farsi rappresentare nell'assemblea delegando per iscritto un altro *associato* a partecipare all'assemblea.

Ogni *associato* può ricevere un numero massimo di cinque deleghe, compresi gli amministratori in carica, sia del Consiglio Direttivo che del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate agli atti dell'Associazione.

Sono ritenute valide le deleghe in originale od inviate per posta, telegramma, fax e posta elettronica certificata (PEC), sia al diretto interessato o direttamente presso la sede principale dell'Associazione o presso la sede dello svolgimento delle elezioni.

Art. 36 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, e, in sua assenza, dal Vice Presidente, e, in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano in carica.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, tra gli associati presenti, aventi diritto di voto, un segretario e massimo due scrutinatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento degli *associati* in assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario, e dagli scrutinatori.

Art. 37 – Le Assemblee in prima e seconda convocazione sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art. 21 (ventuno) – Primo comma – Codice Civile, anche nello stesso giorno.

Art. 38 – Le schede elettorali dovranno essere firmate dagli scrutinatori, e sarà possibile votare un numero massimo di candidati pari al numero di membri formante il Consiglio Direttivo meno uno (poiché il Presidente pro-tempore del Collegio dei Geometri della Provincia di Modena che è membro di diritto).

Tutti gli iscritti, in regola con il versamento delle quote associative, sono potenzialmente eleggibili. Potranno essere presentate liste di candidati; quest'ultime saranno ritenute valide solo e se contenenti nominativi in regola con il versamento delle quote associative.

ESERCIZI FINANZIARI E PATRIMONIO

Art. 39 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai beni di proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di bilancio;
3. dagli eventuali avanzi di bilancio dell'Associazione;
4. dagli avanzi di bilancio dell'Ente di Formazione;
5. dagli avanzi di bilancio derivante eventualmente da altro organismo e/o Società e/o Ente gestito direttamente o indirettamente dall'Associazione;
6. da quant'altro pervenuto all'Associazione.
7. Detto patrimonio è destinato esclusivamente al funzionamento dell'Associazione. È espressamente vietata la distribuzione, durante la vita dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale.

Art. 40 – L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio sociale verrà predisposto dal Consiglio Direttivo, nei modi di legge, il bilancio consuntivo che rappresenti il rendiconto economico patrimoniale e finanziario e quello preventivo per il successivo esercizio.

RECESSO – ESCLUSIONE - MORTE

Art. 41 – Gli *associati* che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo, e tenuti di conseguenza al versamento del contributo associativo annuale per l'anno successivo.

Agli *associati* è sempre riconosciuta facoltà di libero recesso, salvo l'assolvimento dei residui obblighi associativi. Il recesso va comunicato nei modi sopracitati e diviene automaticamente efficace, senza necessità di alcuna presa d'atto da parte dell'Associazione, dei suoi organi o dei suoi *associati*.

Art. 42 – La qualità di *associato* non è trasmissibile né per atto tra vivi, né morti causa, e si perde nei seguenti casi:

1. a seguito della presentazione delle dimissioni scritte, decorso il 31 dicembre dell'annualità in essere;
2. decesso;
3. morosità di qualsiasi tipo ed entità per oltre un anno;
4. perdita del requisito di libero professionista, se ed in quanto dovuto ai sensi dell'Art. 8;
5. condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici;
6. gravi inadempienze dei patti associativi, delle norme di Deontologia Professionale e di tutela dell'ordinamento professionale;
7. sospensione o cancellazione dall'Albo Professionale del Collegio dei Geometri della Provincia di Modena;
8. esclusione decisa dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e qualora l'*associato* si renda responsabile di azioni contrastanti con le finalità perseguite dall'Associazione;
9. per la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un iscritto, questi non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né a rimborsi od indennizzi ed i contributi da esso versati resteranno, a fondo perduto, nella cassa dell'Associazione.

SCIOGLIMENTO

Art. 43 – Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto:

1. dal Consiglio Direttivo;
2. da tanti *associati* che rappresentino almeno la maggioranza assoluta degli iscritti.

Dovrà tenere conto delle attività in essere in corso di svolgimento dell'Associazione come degli eventuali organismi e/o Enti gestiti direttamente o indirettamente dalla stessa.

È deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ tre quarti degli *associati* iscritti, rappresentati anche con deleghe. L'Assemblea stessa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio residuo dopo la liquidazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DIRITTO DI ACCESSO

Art. 44 – È diritto di ciascun *associato* accedere agli atti che lo riguardano direttamente, con l'unico limite costituito dal diritto alla riservatezza degli altri *associati* o di terzi. A tale riguardo e con riferimento alle eventuali altre richieste di accesso agli atti, sarà compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione provvedere a valutare e decidere in via definitiva ed insindacabile. Ad ogni richiesta di accesso agli atti il Consiglio sarà tenuto a dare risposta entro il termine di giorni 60 dal deposito della relativa istanza presso la sede dell'Associazione.

CONTROVERSIE

Art. 45 – Ogni controversia che coinvolga l'Associazione ed i propri associati eccettuate quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, in relazione all'efficacia, interpretazione, applicazione, esecuzione o risoluzione dello statuto o di ogni integrazione o modifica dello stesso, degli accordi, patti e regolamenti associativi e dei rapporti che ne derivano, saranno oggetto di tentativo di conciliazione da esperire presso l'Organismo di Mediazione Interdisciplinare della Provincia di Modena accreditato dal Ministero di Grazia e Giustizia al n. 981 con sede presso il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena, secondo il regolamento dell' O.d.M.I. che tutte le parti dichiarano fin da ora di accettare.

FORO COMPETENTE

Art. 46 – Per eventuali azioni giudiziarie è competente il Foro di Modena.

CLAUSOLA RESIDUALE

Art. 47 – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le norme del Codice Civile e quelle in genere vigenti in materia.

Art. 48 – Le spese del presente atto, e degli atti successivi di modifica o rettifica, sono a carico dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Vignali Geom. Marco

IL SEGRETARIO
Piccinini Geom. Roberto

